



Citta di Manfredonia

DECRETO N. 10 del 07.03.2024

Oggetto: Decreto n. 7 del 20.02.2024 di conferimento degli incarichi di direzione ad interim al Segretario Generale. Integrazione delle funzioni dirigenziali conferite al dott. Giacomo Scalzulli.

Il Commissario Straordinario

Richiamato:

- il Decreto del Prefetto del presidente della Repubblica del 13.11.2023 di scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.41, comma 1, lett. b) n.3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e di contestuale nomina a Commissario Straordinario del Comune di Manfredonia, il Viceprefetto della Provincia di Foggia, dott.ssa Rachele Grandolfo, acquisito al prot. di questo Ente al n.55965 in data 22.11.2023;

Visti:

- l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con cui si stabilisce che spetta ai Dirigenti la direzione degli Uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti;
- l'articolo 50, comma 10, della citata fonte normativa, con cui stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
- esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso decreto, nonché dei rispettivi Regolamenti e Statuti;

Richiamato integralmente il proprio decreto n. 7 del 20.02.2024 di conferimento degli incarichi di direzione ad interim al Segretario Generale, dott. Giacomo Scalzulli;

Considerato quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha introdotto misure tese a garantire sia il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla direttiva europea, sia lo smaltimento dello stock di debiti pregressi;
- tali misure, sono basate sulla verifica di due indicatori: un primo **indicatore di riduzione del debito pregresso** e un secondo **indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**;
- entro il 28 febbraio di ciascun anno gli enti in contabilità finanziaria non rispettosi degli indicatori summenzionati, stanziavano **l'accantonamento** al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) nella parte corrente del proprio bilancio;
- le percentuali di accantonamento sono elaborate mediante la Piattaforma Elettronica per

Certificazioni dei Crediti (PCC);

- detto accantonamento ha natura sanzionatoria, in quanto limita la capacità di spesa degli Enti, costretti dalla norma a congelare risorse del proprio bilancio per almeno un anno;
- tra le riforme abilitanti del PNRR, che l'Italia si è impegnata a realizzare in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 relativa proprio alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie";
- a fine anno 2023 l'Italia ha negoziato con la commissione europea alcune modifiche al PNRR, approvate dal Consiglio Ecofin in data 8/12/2023, tra le quali la rimodulazione dei target da conseguire in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo, collocati temporalmente entro la data del primo trimestre 2025 (Q1 2025), con conferma al primo trimestre 2026 (Q1 2026);
- i target da raggiungere sono fissati in 60 giorni, per l'indicatore del tempo medio di pagamento degli Enti del Servizio sanitario nazionale, e in **30 giorni** per l'indicatore del tempo medio di pagamento dei restanti comparti; per tutti i comparti, il target è **pari a zero** per l'indicatore del tempo medio di ritardo;
- gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute dal complesso delle pubbliche amministrazioni nell'anno 2024, e almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nel 2025;
- in tale contesto si inserisce l'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, con il quale, tra l'altro, è previsto l'assegnazione, da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, di obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali. Ciò, nell'ambito dei rispettivi sistemi di valutazione della performance, con integrazione dei corrispettivi contratti individuali e successiva verifica - da parte dei competenti organi di controllo della regolarità amministrativa e contabile - sul raggiungimento dei medesimi obiettivi assegnati;

Rilevato che:

- rispetto all'indicazione legislativa di cui alla citata norma, circa l'integrazione dei contratti individuali dei dirigenti, l'art. 9, c. 1-bis, D.lgs. N. 150/2009 limita al Segretario Generale di Ministeri e alle funzioni dirigenziali conferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la valutazione della performance individuale dei dirigenti secondo gli obiettivi fissati nel contratto individuale;
- di contro, l'art. 109, D.lgs. n. 267/2000, prevede l'attribuzione a tempo determinato delle funzioni dirigenziali con provvedimento del sindaco motivato, in relazione al programma di mandato e agli obiettivi per la valutazione assegnati nel PEG (oggi PIAO);
- allo stesso modo il CCNL 17 dicembre 2020 relativo al personale dell'area delle funzioni locali, nel disciplinare all'art.12 il contratto individuale di lavoro dei dirigenti, non prevede che detto contratto debba contenere l'indicazione degli obiettivi, mentre l'art. 48 del medesimo CCNL, nel precisare che tutti i dirigenti dell'ente con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato, hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale, al comma 4 del medesimo articolo, prescrive che il conferimento dell'incarico individui oggetto, durata, e gli obiettivi da conseguire, riferiti a priorità, piani e programmi;

- pertanto, l'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nella parte in cui prevede l'integrazione dei contratti individuali dei dirigenti, con riferimento agli Enti locali, deve intendersi riferita alla integrazione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali;

Ritenuto, quindi, ad integrazione del decreto in oggetto, dover assegnare al dirigente dott. Giacomo Scalzulli, con riferimento ai procedimenti di spesa di competenza, gli obiettivi da conseguire in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo, fatte salve le ulteriori disposizioni in merito che saranno previste nella Sezione performance del PIAO, nonché in sede di adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;

Tanto ritenuto e premesso;

DECRETA

1. Di integrare il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali in oggetto, assegnando al dott. Giacomo Scalzulli, con riferimento ai procedimenti di spesa di competenza, i seguenti obiettivi da conseguire in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo:

trenta giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento;

zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo.

2. Di precisare che:

sono fatte salve le ulteriori disposizioni in merito che saranno previste nella Sezione performance del PIAO, nonché in sede di adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;

la verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di revisione contabile di questo Ente, sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni;

DISPONE

1. che copia del presente atto venga notificato:
 - al dirigente interessato;
 - al Collegio dei Revisori dei Conti
 - al Nucleo Interno di Valutazione;
2. che il presente decreto venga pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Grandolfo Rachele